DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI IN SCADENZA

Art. 13

Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage

All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Versione in vigore dal 30 ottobre 2002, non più in vigore dal 29 dicembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza
Estremi	Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi-in-scadenza/art-13-disposizioni-in-materia-di-durata-massima-delle-indagini-preliminari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it